

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRESCO

Presentata il 17 giugno 1993

Misure a favore di coloro che si dissociano dai sequestri di persona o collaborano per la liberazione del rapito e l'arresto dei rapitori

ONOREVOLI COLLEGI! — Questa proposta di legge nasce dalla consapevolezza profonda di dover rafforzare ogni strumento ed introdurre ogni misura utile per combattere uno dei reati più odiosi: il sequestro di persona. Se da un lato questo crimine trova le sue radici etnografiche e storiche nell'arretratezza di talune realtà del nostro Paese, per il cui sviluppo è necessario un impegno convinto e uno sforzo comune, è altrettanto indispensabile adottare misure anche eccezionali che agevolino il compito dello Stato e delle sue forze di Polizia.

Infatti, di fronte alla gravità di un fenomeno che ha raggiunto un livello di barbarie inaudito e dinanzi alle difficoltà, che sovente sfiorano l'impotenza delle istituzioni, è inammissibile assistere in

silenzio e con rassegnazione all'umiliazione dello Stato di diritto. La Costituzione e la collettività debbono essere difese con ogni mezzo, come del resto è avvenuto nel recente passato contro le organizzazioni eversive e la criminalità politica.

La difesa della libertà dei suoi cittadini è la richiesta pressante che il Paese rivolge alle istituzioni e ai suoi rappresentanti.

Il sequestro di persona è certo il crimine più odioso: toglie la libertà e gli affetti a persone spesso adolescenti, colpevoli solo di appartenere a famiglie con buone possibilità economiche.

Bisogna fare di più! La lotta al sequestro di persona non può esaurirsi solo nel blocco dei beni, che molte volte aumenta

il rischio per la vita del rapito e porta la famiglia in uno stato di impotenza e di solitudine. Purtroppo è già accaduto e se le cose non cambiano accadrà anche che i parenti, a difesa del proprio caro, scelgano la strada del silenzio sviluppando direttamente o con intermediari contatti e trattative, magari procurandosi i necessari mezzi finanziari all'estero.

Da qui nasce la proposta di un incentivo economico per rompere ataviche omertà e colpevoli indifferenze, creando forse spregiudicatamente ma con realismo condizioni di collaborazione che oggi non esistono, unite a misure a favore di co-

loro che si dissociano dai sequestri di persona e collaborano attivamente con la giustizia, estendendo i benefici sanciti dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34. Si tratta in sintesi di un meccanismo di solidarietà sociale e collettiva nei confronti del colpito e a danno dei rapitori. Se le ragioni di fondo del sequestro sono le motivazioni economiche occorre usare le stesse armi per provocare la sconfitta di questa criminalità.

Per queste ragioni riteniamo la nostra proposta meritevole di consenso e la sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione dei colleghi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A coloro che, imputati o condannati per reati aventi finalità di sequestro di persona a scopo di estorsione, abbiano definitivamente abbandonato l'organizzazione, si siano dissociati e collaborino attivamente con la giustizia sono estesi i benefici di cui alla legge 18 febbraio 1987, n. 34.

ART. 2.

1. Ai cittadini italiani o stranieri che con la propria collaborazione o con indicazioni consentono la liberazione del rapito e l'individuazione o l'arresto di uno o più appartenenti ad una organizzazione per il sequestro di persona a scopo di estorsione, è concesso, a titolo di elargizione, un premio nella misura massima di lire un miliardo.

ART. 3.

1. L'entità del premio di cui all'articolo 2 è stabilita dal Ministro dell'interno relativamente al tipo di collaborazione ed ai risultati ottenuti.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2805
Lire 500